

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame professionale superiore di esperta in cure nefrologiche /
esperto in cure nefrologiche**

del **16 GEN 2019**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati¹ hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale curano, assistono, accompagnano e istruiscono i pazienti con patologie nefrologiche, terapie renali sostitutive e trapianti renali nonché le loro persone di riferimento. I loro ambiti d'intervento sono le unità ospedaliere e ambulatoriali di ospedali acuti, ambulatori di dialisi, servizi di cura e assistenza a domicilio e l'industria farmaceutica.

1.2.2 Principali competenze operative professionali

Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale svolgono procedure nefrologiche, individuano e comprendono gli scostamenti dalle norme e adottano misure. Curano e assistono i pazienti con patologie renali e i pazienti che seguono terapie renali sostitutive o hanno subito un trapianto di rene. Consigliano, educano e insegnano ai pazienti e alle loro persone di riferimento ad affrontare la patologia renale facendo leva sulle proprie risorse. Assumono la direzione tecnica nel processo di cura approfondito dei pazienti con patologie nefrologiche. Inoltre, sostengono, guidano e consigliano i team di cura e assistenza nella cura e nell'assistenza dei pazienti nefrologici.

Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale operano nei seguenti quattro campi di competenze operative:

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- a) **Processo di cura approfondito**
Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale assumono la direzione tecnica del processo di cura e, sulla base delle loro competenze infermieristiche approfondite, guidano, coordinano e valutano il processo di cura destinato ai pazienti e alle loro persone di riferimento anche in situazioni preventive, curative, riabilitative e palliative complesse e/o instabili su tutto l'arco della vita, agendo su propria responsabilità, con efficacia ed efficienza.
In collaborazione con altre categorie professionali coinvolte, gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale rappresentano efficacemente gli interessi dei pazienti e della cura. In questa loro attività tengono conto delle dimensioni di gestione della malattia e di prevenzione delle complicanze come pure dello stile di vita dei pazienti e s'impegnano attivamente a favore della salute.
Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale affrontano compiti e problematiche complesse e garantiscono la continuità delle cure anche nelle fasi di passaggio da un servizio all'altro all'interno del sistema di assistenza sanitaria.
- b) **Processo di comunicazione, consulenza ed educazione**
Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale consigliano e affiancano i pazienti e le loro persone di riferimento in situazioni complesse e/o instabili e dirigono in modo mirato il processo di consulenza ed educazione.
Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale promuovono le conoscenze in materia sanitaria e le competenze personali dei pazienti e delle loro persone di riferimento e li assistono nell'affrontare le conseguenze della malattia, con le molteplici sfide e limitazioni che essa comporta nella vita quotidiana.
Nelle situazioni conflittuali gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale si adoperano per la migliore soluzione possibile nel rispetto della volontà dei pazienti.
- c) **Gestione delle conoscenze**
Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale seguono gli sviluppi del proprio ambito specialistico, l'evoluzione della professione e le tendenze nella politica sanitaria.
Sulla base di criteri strutturati, gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale analizzano con il team i risultati della loro unità organizzativa e li valutano con l'obiettivo di perfezionare se stessi e il loro settore specialistico.
- d) **Processo organizzativo**
Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale assumono la direzione tecnica all'interno del processo organizzativo e, in situazioni complesse e inattese, imprimono la linea da seguire nella propria unità organizzativa.
Promuovono lo sviluppo della qualità e dell'attività pratica e definiscono in modo attivo il loro ruolo professionale.

Le competenze operative degli esperti in cure nefrologiche con diploma federale sono descritte in modo dettagliato nell'allegato alle direttive inerenti al regolamento d'esame. Tali competenze descrivono le capacità di cui devono dar prova i candidati all'esame professionale superiore. L'ambito di responsabilità e l'impiego degli esperti in cure nefrologiche con diploma federale è stabilito dalle aziende.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale forniscono le loro prestazioni in modo autonomo nell'ambito delle competenze operative acquisite, delle condizioni quadro legali e delle disposizioni aziendali. Lavorano in stretta collaborazione con il team multiprofessionale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Grazie alle loro competenze approfondite, gli esperti in cure nefrologiche con diploma federale forniscono un importante contributo al benessere e all'assistenza sanitaria dei pazienti nefrologici nelle strutture ambulatoriali e ospedaliere del settore sanitario. Nello sviluppo del proprio ruolo di esperti e consulenti tengono conto degli effetti dei cambiamenti sociali e integrano nel loro operato le nuove conoscenze in campo economico ed ecologico.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- OdASanté, Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 7 - 9 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. È ammessa la rielezione.

2.12 Nella commissione GQ non siedono membri del comitato dell'organo responsabile né rappresentanti dei fornitori di moduli.

2.13 Il presidente della commissione GQ è nominato dall'organo responsabile. La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame, su riserva dell'approvazione dell'organo responsabile, e le aggiorna periodicamente;
- b) avanza all'organo responsabile una proposta per la fissazione delle tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) riconosce l'offerta dei moduli dei singoli fornitori;
- n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- p) elabora il preventivo e il consuntivo dell'esame e li sottopone per approvazione all'organo responsabile.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 10 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di uno dei seguenti diplomi:
 - diploma di infermiere/a SSS,
 - diploma in cure infermieristiche rilasciato secondo il diritto previgente,
 - Bachelor o Master of Science in cure infermieristiche,
 - altro diploma equivalente in cure infermieristiche riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS).
 - b) può attestare almeno l'equivalente di due anni di pratica professionale all'80% in un'unità ospedaliera o in una clinica specializzata in problematiche nefrologiche o in un ambulatorio di dialisi;
- e
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo 1: Direzione tecnica nelle cure infermieristiche
- Modulo 2: Procedure nefrologiche
- Modulo 3: Concetti delle cure nefrologiche
- Modulo 4: Comunicazione, gestione delle conoscenze, organizzazione
- Modulo 5: Direzione tecnica in seno all'organizzazione

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata in appendice alle direttive.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno sette mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo sei settimane prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a tre mesi prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 La valutazione del lavoro di diploma scritto è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Forma dell'esame	Durata
1	Lavoro di diploma	scritto	realizzato precedentemente
2	Presentazione del lavoro di diploma	orale	15 minuti
3	Colloquio professionale	orale	30 minuti

Lavoro di diploma: il candidato elabora una situazione tratta dalla propria pratica professionale. La situazione corrisponde al profilo di qualificazione dell'esperto in cure nefrologiche con diploma federale secondo l'allegato 1 delle direttive. Per il lavoro di diploma si richiede di sapere utilizzare e mettere in relazione le competenze operative di diversi campi di competenze operative.

Presentazione del lavoro di diploma: il candidato presenta al team di periti il suo lavoro di diploma seguendo la struttura predefinita. A tale scopo sceglie delle forme di presentazione idonee (lucidi, poster, illustrazioni, handout, ecc.).

Colloquio professionale: il colloquio professionale si tiene subito dopo la presentazione del lavoro di diploma. Il team di periti pone domande di precisazione e approfondimento a partire dai contenuti discussi nel lavoro di diploma e nella presentazione. Il candidato illustra il suo modo di agire in un contesto più ampio, indica le correlazioni con altri aspetti del profilo di qualificazione e presenta possibili alternative.

Le singole parti d'esame sono disciplinate in modo più dettagliato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE, CONDIZIONI PER IL SUPERAMENTO E RIPETIZIONE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

6.2 Valutazione

Per ogni parte dell'esame la commissione GQ stabilisce il punteggio massimo raggiungibile. La parte d'esame viene considerata "superata" se vengono raggiunte almeno le seguenti percentuali del punteggio massimo:

Parte d'esame	Percentuale minima da raggiungere
Parte d'esame 1: lavoro di diploma	60%
Parte d'esame 2: presentazione del lavoro di diploma	60%
Parte d'esame 3: colloquio professionale	60%

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.31 L'esame finale è superato se ciascuna delle tre parti d'esame è giudicata "superata".
- 6.32 L'esame finale non è superato se il candidato:
- non si ritira entro il termine previsto;
 - si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.
- 6.33 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.34 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:
- la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - la valutazione delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame finale;

- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.4 Ripetizione

- 6.41 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.42 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta in cure nefrologiche con diploma federale / Esperto in cure nefrologiche con diploma federale**
- **Fachexperten in Nephrologiepflege mit eidgenössischem Diplom / Fachexperte in Nephrologiepflege mit eidgenössischem Diplom**
- **Experte en soins néphrologiques avec diplôme fédéral diplômée / Expert en soins néphrologiques avec diplôme fédéral diplômé**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Expert in Nephrological Care, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 I titolari di un attestato in cure nefrologiche rilasciato dall'Ospedale cantonale di San Gallo che possono attestare un'esperienza professionale in cure nefrologiche equivalente a tre anni con un grado di occupazione dell'80% possono richiedere il diploma ai sensi del punto 7.12 senza dover sostenere l'esame.
- 9.12 Chi desidera ottenere il diploma ai sensi del punto 9.11 deve presentare alla commissione d'esame - entro cinque anni dallo svolgimento del primo esame - la relativa domanda, soggetta al versamento di una tassa.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 11.12.2018

OdASanté
Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario




Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, data 16 GEN 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua